

Statuto dell'Associazione Kalkidan

1. L'associazione

L'associazione Kalkidan con sede a Lugano a norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è stata costituita come associazione apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

2. Finalità e scopo

L'associazione ha quale fine promuovere l'inclusione dei bambini di strada esclusi dai contesti sociali, scolastici e familiari.

Target: bambini di strada, orfani, poveri con bassa scolarizzazione.

I bambini di strada vengono accolti ed aiutati nel loro sviluppo globale mediante stimoli che vanno a sollecitare la manifestazione di interessi, curiosità, spontaneità, voglia di conoscere ed apprendere. Vengono coinvolti e guidati attraverso gli stadi dello sviluppo cognitivo, psicosociale e motorio in attività giornaliere come l'arte (danza, teatro, musica e disegno) il gioco e lo sport.

L'obiettivo è sviluppare competenze quali: il linguaggio, il gioco simbolico, la regolazione emotiva, i comportamenti sociali e le abilità motorie.

L'associazione si prefigge anche lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica in Ticino sulla situazione dei bambini di strada nel mondo.

L'associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto.

Gli organi sono attivi a titolo onorifico.

3. Mezzi

Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- contributi sociali;
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
- sovvenzioni;
- proventi derivanti da accordi di prestazioni;

- donazioni e sussidi di ogni genere.

I contributi sociali sono fissati annualmente dal comitato.

I soci attivi versano un contributo minimo di Fr. 40 e i soci non attivi un contributo minimo di Fr. 20 (annuali).

4. Soci - adesione

Ogni persona fisica interessata alle finalità dell'associazione può diventare socio a condizione che aderisca al regolamento associativo.

I soci attivi partecipano alle attività proposte dall'associazione e hanno diritto di voto.

Su proposta del comitato, l'assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione.

5. Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa - nel caso delle persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto al comitato con un preavviso di almeno 3 settimane prima dell'assemblea dei soci ordinaria.

Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento a causa di: violazione dello statuto o del regolamento, comportamento non conforme ai valori dell'associazione.

6. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

A) Assemblea dei soci

B) Comitato

C) Revisori dei conti

6A. L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea dei soci.

Un'assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente l'ultimo venerdì del mese di gennaio di ogni anno. I soci vengono convocati per iscritto all'assemblea con un preavviso di almeno 10 giorni, con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Le istanze all'attenzione dell'assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al comitato entro 5 giorni dalla data dell'assemblea. Le istanze relative ai singoli punti all'ordine del giorno devono essere poste durante l'assemblea al momento della loro trattazione.

Il comitato o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L'assemblea deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

L'assemblea dei soci è convocata dal comitato.

L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione.

Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- a) approvazione del verbale della precedente assemblea dei soci
- b) approvazione del rapporto annuale del comitato
- c) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale
- d) discarico del comitato
- e) elezione triennale del/della presidente e degli altri membri del comitato, nonché dell'organo di controllo
- f) approvazione del budget annuale
- g) modifica dello statuto
- h) deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione

Ogni assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità di voti, decide il voto del/della presidente.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

L'assemblea generale è presieduta dal presidente del giorno, nominato dalla stessa assemblea. Egli designa un verbalista e 2 scrutatori per il calcolo dei risultati di votazioni ed elezioni. Sulle deliberazioni

dell'assemblea generale, si redige un verbale che viene firmato dal presidente del giorno e dal presidente dell'associazione. Il verbale è a disposizione dei soci, prima dell'assemblea generale successiva.

Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante procura scritta.

6B. Il comitato è composto da almeno 3 persone, rimane in carica 3 anni e può essere rieletto.

Al comitato spettano tutti i compiti che non risultano assegnati ad altri organi (da statuti o norme di legge vincolanti).

Il comitato svolge i seguenti compiti:

- gestione delle attività in corso;
- rappresenta l'associazione all'esterno;
- preparazione e convocazione dell'assemblea generale;
- emana il regolamento associativo;
- delibera in merito all'ammissione e all'esclusione di eventuali membri;
- gestione finanziaria dell'associazione;
- può impiegare dei gruppi di lavoro (gruppi di esperti);
- ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, il comitato può impiegare o incaricare terze persone, dietro un adeguato compenso.

All'interno del comitato sono rappresentati i seguenti ruoli:

a) presidente b) vicepresidente c) tesoriere d) segretario

L'accumulazione delle cariche è possibile. Ogni membro del comitato può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.

In linea di principio il comitato è attivo a titolo onorifico, ha però diritto al rimborso delle spese sostenute.

6C. Revisori dei conti

L'assemblea dei soci nomina 2 revisori dei conti o una persona giuridica che controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale. I revisori dei conti riferiscono e propongono il rapporto di revisione al comitato e all'assemblea dei soci, richiedono di negare o conferire lo scarico nei confronti del tesoriere e comitato.

I revisori dei conti rimangono in carica 3 anni e possono essere rieletti. L'esercizio corrisponde all'anno civile. Il primo esercizio dura dalla data di costituzione sino alla fine dell'anno civile in corso. Il conto annuale viene chiuso il 31 dicembre e verificato dai revisori.

7. Diritto di firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente con un altro membro del comitato.

8. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione.

È esclusa la responsabilità personale dei soci e l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi da parte dei soci.

9. Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

La modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione possono essere pronunciati con una decisione presa nell'ambito di un'assemblea dei soci ordinaria o straordinaria, con la maggioranza semplice dei soci presenti.

Con lo scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione va ad un'organizzazione no profit.

10. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 7 giugno ed è entrato in vigore in questa data.

Sorenco, 7 giugno 2023